



COMUNE DI PARMA
SEGRETERIA GENERALE

**DELIBERAZIONE CC-2016-99 DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE
DEL 12/12/2016**

Oggetto: Variante al POC e al RUE (Legge regionale 24.3.2000 n. 20 e ss.mm., artt. 34 e 33) in materia di impianti di distribuzione carburanti. Controdeduzioni alle osservazioni e approvazione - I.E.

L'anno 2016, questo giorno Dodici (12) del mese di Dicembre alle ore 16:05 in Parma, nella sala delle adunanze, convocato nei modi di legge, si è riunito in sessione ordinaria di 1^ convocazione, il Consiglio Comunale per deliberare sui punti iscritti all'ordine del giorno e fra essi il provvedimento di cui all'oggetto.

Con la presidenza dell'adunanza di Marco Vagnozzi, nella sua qualità di Presidente, che ne dirige i lavori e con la partecipazione del Vice Segretario Generale del Comune, Dott.ssa Donatella Signifredi, essendo legale il numero dei Consiglieri intervenuti, i lavori continuano.

Il Presidente, esaurita la discussione, dichiara l'apertura delle operazioni di voto.

Al momento della votazione dell'argomento risultano presenti n. 28 Consiglieri e precisamente:

VAGNOZZI MARCO	PRESENTE
FEDERICO PIZZAROTTI	PRESENTE
ADARDI OLIMPIA	PRESENTE
AGENO PATRIZIA	PRESENTE
BIZZI GIUSEPPE	PRESENTE
BOSI MARCO	PRESENTE
BUZZI PAOLO	PRESENTE
CACCIATORE BARBARA	PRESENTE
CATTABIANI FRANCO	PRESENTE
D'ALESSANDRO ANDREA	PRESENTE
DALL'OLIO NICOLA	PRESENTE
DE LORENZI ANDREA	PRESENTE
DE LORENZI LUCIO ATILIO	PRESENTE
FECI ALFONSO	PRESENTE
FORNARI STEFANO	PRESENTE
FURFARO ROBERTO	ASSENTE
GHIRETTI ROBERTO	ASSENTE

ILARIUZZI LORENZO	ASSENTE
MALLOZZI ALESSANDRO	PRESENTE
MANNO ETTORE	ASSENTE
MAZOLI SERENA	PRESENTE
MEDIOLI ANDREA	PRESENTE
NUZZO PASQUALE PAOLO MAURO	PRESENTE
PELLACINI GIUSEPPE	PRESENTE
PEZZANI LUCA	ASSENTE
PIZZIGALLI SEBASTIANO	PRESENTE
PIZZIGONI PAOLO	PRESENTE
RIZZELLI LUCA	PRESENTE
SAVANI FABRIZIO	PRESENTE
SCARPINO PIERPAOLO	PRESENTE
TORREGGIANI FRANCO	PRESENTE
VESCOVI MAURIZIO	PRESENTE
ZIONI MIRCO	PRESENTE

Gajda Marion, *Consigliere aggiunto* senza diritto di voto: assente.

Risultano inoltre presenti, senza diritto di voto, gli Assessori Alinovi Michele, Paci Nicoletta Lia Rosa.

Fungono da scrutatori i sigg: Buzzi Paolo, Feci Alfonso, Medioli Andrea.

Comune di Parma

Proposta n. 2016/PD/3756 del 18/11/2016

Oggetto: Variante al POC e al RUE (Legge regionale 24.3.2000 n. 20 e ss.mm., artt. 34 e 33) in materia di impianti di distribuzione carburanti. Controdeduzioni alle osservazioni e approvazione - I.E.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Si dà atto che nel corso della trattazione dell'argomento in oggetto è stato presentato n. 1 emendamento (acquisito al Prot. Gen. 2016 n. 243184) a firma dei Consiglieri Medioli, Rizzelli e Dall'Olio, sul quale viene acquisito il parere di regolarità tecnica del Dirigente proponente.

L'emendamento viene posto in votazione ed approvato con n. 25 voti favorevoli, n. 1 voto contrario (Cattabiani) e n. 2 voti astenuti (Pellacini e Pizzigoni) su n.28 Consiglieri presenti e votanti.

Uditi gli interventi dei Consiglieri risultanti dal file audio/video archiviato presso la Società affidataria del servizio di archiviazione multimediale e alla luce dell'emendamento approvato nel corso della seduta del Consiglio Comunale la proposta di delibera così come emendata viene approvata con n. 17 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 11 voti astenuti (Bizzi, Buzzi, Cattabiani, Dall'Olio, Nuzzo, Pellacini, Pizzigoni, Savani, Scarpino, Torreggiani e Vescovi) su n. 28 Consiglieri presenti e votanti.

Quindi con separata votazione con n. 18 voti favorevoli, n. 0 voti contrari, n. 2 voti astenuti, (Pizzigoni e Savani,) e n. 8 Consiglieri non votanti (Bizzi, Buzzi, Cattabiani, Dall'Olio, Nuzzo, Pellacini, Scarpino e Torreggiani) su n. 28 Consiglieri presenti il Consiglio Comunale dichiara l'immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi delle vigenti disposizioni e proseguono i lavori.

Comune di Parma

Proposta n. 2016-PD-3756 del 18/11/2016

OGGETTO: Variante al POC e al RUE (Legge regionale 24.3.2000 n. 20 e ss.mm., artt. 34 e 33) in materia di impianti di distribuzione carburanti. Controdeduzioni alle osservazioni e approvazione - I.E.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

la L.R. n. 20 del 24.03.2000 e ss.mm. individua, quali strumenti della pianificazione urbanistica comunale, il Piano Strutturale Comunale (PSC), il Piano Operativo Comunale (POC) e il Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE);

con deliberazione consiliare n. 46 del 27 marzo 2007 e ss.mm., il Comune di Parma ha approvato il Piano Strutturale Comunale (PSC) nel quale ha definito la propria pianificazione di livello strategico del territorio comunale;

con deliberazione consiliare n. 57 del 28 maggio 2009 e ss.mm. , il Comune di Parma ha approvato il Piano Operativo Comunale (POC);

con deliberazione consiliare n. 71 del 20 luglio 2010 e ss.mm., il Comune di Parma ha approvato il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE).

Rilevato che:

dall'approvazione degli strumenti urbanistici comunali sono intervenute nuove normative che, nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e per assicurare il corretto e uniforme funzionamento del mercato, hanno apportato principi di "liberalizzazione" nel settore degli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione, tra le quali si ricorda:

- Decreto legge del 25 giugno 2008 n. 112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza

pubblica e la perequazione Tributaria” (art. 83 bis, c. 17), convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

- Decreto legge del 6 luglio 2011, n. 98 in materia di “Razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti” (art. 28), convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
- Decreto legge del 24 gennaio 2012, n. 1 in materia di “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” (artt. 17,18,19,20) convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27.
- le disposizioni statali richiamate si devono coordinare con il quadro normativo regionale, in particolare con la L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. per quanto attiene il governo del territorio.

Evidenziato che a fronte delle sopravvenute normative di liberalizzazione sopracitate, si è ritenuto opportuno aggiornare la disciplina relativa agli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione.

Richiamata la Deliberazione di C.C. n. 47 del 24 maggio 2016 avente ad oggetto *“Adozione di variante al POC e al RUE (Legge regionale 24.3.2000 n. 20 e ss.mm., artt. 34 e 33) in materia di impianti di distribuzione carburanti. Abrogazione del Regolamento per la rilocalizzazione di impianti di distribuzione carburanti nel Comune di Parma. - I.E.”.*

Ricordato che con la delibera sopracitata è stato abrogato il “Regolamento per la rilocalizzazione di impianti di distribuzione carburanti nel Comune di Parma, in deroga alle distanze di cui alla delibera consiliare RER 355/02” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24/7 in data 20/02/2006, in quanto ad oggi divenuto inapplicabile per sopravvenute disposizioni normative sovraordinate.

Dato atto che:

- la variante in oggetto è istruita ai sensi degli artt. 34 e 33 della L.R. 20/2000 e ss.mm., in quanto trattasi di variante al Piano Operativo Comunale (POC) e al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE);
- in data 29 marzo 2016 Prot. Gen. n. 65399 è pervenuto il parere favorevole dell’AUSL (prot. AUSL n. 0021228/U del 25/03/2016) (incluso in Allegato A al presente atto);
- in data 5 maggio 2016 Prot. Gen. n. 92179 è pervenuto il parere favorevole dell’ARPAE (prot. ARPA n. 6810/2016 del 04/05/2016) (incluso in Allegato A al presente atto);
- a seguito della esecutività dell’atto consiliare sopra richiamato, gli elaborati della variante sono stati depositati presso la Struttura Operativa Servizio Archivi e Protocollo a libera visione degli interessati per la durata di 60 gg., e precisamente a partire dal 15 giugno 2016 e che lo stesso giorno ne è stata data notizia tramite pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Parma,

avvalendosi delle forme di semplificazione sulle pubblicazioni previste dall'art. 56 della L.R. n. 15/2013;

- entro il termine previsto del 16 agosto 2016, sono pervenute tre osservazioni:
 - Osservazione n. 1 presentata in data 24 giugno 2016, protocollo generale n. 129232 del 27 giugno 2016 del Comune di Parma;
 - Osservazione n. 2 presentata in data 13 agosto 2016, protocollo generale n. 160672 del 16 agosto 2016 del Comune di Parma;
 - Osservazione n. 3 presentata in data 13 agosto 2016, protocollo generale n. 160688 del 16 agosto 2016 del Comune di Parma;
- in data 26.08.2016 Prot. Gen. N. 166097 del 26.08.2016 è stato assunto il Decreto Presidenziale n. 163/2016 del 25/08/2016 in cui la Provincia di Parma ha dichiarato di non formulare riserve sulla variante in esame (incluso in Allegato A al presente atto);
- la variante, una volta approvata, sarà trasmessa alla Provincia di Parma e alla Regione Emilia Romagna ed entrerà in vigore solo a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Precisato che la presente variante al POC e al RUE si pone le seguenti finalità principali:

- aggiornare la disciplina di settore e di uniformarsi a quanto definito dalla DCR n. 355/2002 e ss.mm.ii. ed alle vigenti disposizioni normative;
- definire i ruoli e le funzioni di entrambi gli strumenti urbanistici specificando l'ambito di riferimento per le aree di trasformazione attraverso il POC e per le aree ad intervento diretto mediante RUE;
- introdurre nuove modalità attuative atte a disciplinare gli interventi in fase di impianto e in fase di dismissione per garantire il ripristino dei luoghi.

Rilevato che gli uffici competenti hanno provveduto ad esaminare le osservazioni pervenute e a predisporre la propria proposta controdeduttiva, tenuto conto delle finalità perseguite, secondo quanto illustrato all'Allegato A della presente deliberazione.

Ritenuto pertanto opportuno, al fine di introdurre nel Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) e nel Piano Operativo Comunale (POC) le modifiche necessarie per il perseguimento degli obiettivi sopracitati, procedere con l'approvazione della presente variante secondo le modalità riportate nei seguenti documenti allegati informaticamente alla presente delibera:

- **ALLEGATO A:** Relazione controdeduttiva;
- **ALLEGATO B:** POC, estratto Norme Tecniche di Attuazione (artt. 1, 2, 22: testo adottato/approvato);
- **ALLEGATO C:** POC, tavola "Localizzazione delle aree relative al piano delle attività estrattive" scala 1:25.000 – adottato/approvato;

- **ALLEGATO D:** RUE, estratto Norme Tecniche di Attuazione (artt. 2.3.20, 3.2.44, 3.2.47, 3.2.60, 3.2.72, 3.3.2: testo adottato/controdedotto/approvato);

che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visti:

- la L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e ss.mm. e ii.
- la L.R. 30 luglio 2013, n. 15, e ss .mm.ii;
- lo Statuto del Comune di Parma.

Visto l'art. 34 della legge regionale 24.3.2000, n. 20 modificata, che disciplina il procedimento di variante al Piano Operativo Comunale (P.O.C.);

Visto l'art. 33 della legge regionale 24.3.2000, n. 20 modificata, che disciplina il procedimento di variante al Regolamento Urbanistico ed Edilizio (R.U.E.);

Considerato che la variazione agli strumenti della pianificazione urbanistica comunale apportata a seguito dell'approvazione della presente variante, interessa i seguenti elaborati:

- **POC, Norme tecniche di Attuazione** e precisamente :
 - art. 1 – *Caratteri, contenuti e compiti del POC*;
 - art. 2 – *Elaborati costitutivi del POC*;
 - art. 22 – *Individuazione delle aree per gli impianti di distribuzione dei carburanti e realizzazione impianti fotovoltaici*.
- **POC, tavola “Localizzazione delle aree relative al piano delle attività estrattive”** - scala 1:25.000.
- **RUE, Norme tecniche di Attuazione** e precisamente :
 - art. 2.3.20 – *Uv) Usi per servizi alla mobilità veicolare*;
 - art. 3.2.44 – *Zona produttiva di completamento ZP3*;
 - art. 3.2.47 – *Zona commerciale-direzionale ZCD*
 - art. 3.2.60 – *Parcheggi scambiatori*;
 - art. 3.2.72 – *Distribuzione carburante e stazioni di servizio*;
 - art. 3.3.2 – *Zone destinate alla viabilità*;

Dato atto che la presente deliberazione è stata istruita dall'arch. Emanuela Montanini, Responsabile della S.O. Pianificazione Generale, Responsabile del procedimento;

Dato atto che la presente variante è stata esaminata dalla 1^a Commissione Consiliare Urbanistica ed Edilizia;

Vista la D.D. n. 1643 del 27/06/2016 con la quale, prendendo atto delle intervenute modifiche al D.Lgs 33/2013 che ne hanno abrogato l'art. 39 co.1 lett. b), si ritiene non più vigente la misura organizzativa contenuta nel PTTI del Comune di Parma inerente l'obbligo di pre-pubblicazione degli atti di governo del territorio;

Visto il decreto del Sindaco di Parma DSFP n. 34 prot. n. 68485 del 01.04.2016 che conferma, all'ing. Dante Bertolini, l'incarico di dirigente titolare (ad interim) della struttura di livello dirigenziale denominata "Servizio Urbanistica" già assegnato con decreto DSFP/2016/2 – prot. n. 4807 del 12.01.2016;

Preso atto che il presente atto deliberativo non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico/finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

Acquisito l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa del Responsabile del Servizio competente reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. n. 267 del 18.08.2000;

Acquisito il parere di conformità di cui all'art. 19, comma 7, del vigente Statuto comunale come in atti;

Ravvisata la necessità di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n. 267 del 18.08.2000, allo scopo di attualizzare e conformare la strumentazione urbanistica al rinnovato quadro normativo di riferimento;

DELIBERA

1. **di dare atto che** le richiamate premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di approvare** le controdeduzioni alle osservazioni pervenute così come esplicitato nell'ALLEGATO A , che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. **di approvare** ai sensi degli artt. 34 e 33 della L.R. 20/2000 e ss.mm. e ii. la presente variante al Piano Operativo Comunale (POC) e al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) in materia di impianti di distribuzione carburanti;
4. **di dare atto che** la suddetta variante si compone dei seguenti elaborati tecnici, allegati informaticamente alla presente delibera:
 - **ALLEGATO A:** Relazione controdeduttiva
 - **ALLEGATO B:** POC, estratto Norme Tecniche di Attuazione (artt. 1, 2, 22: testo adottato/approvato);
 - **ALLEGATO C:** POC, tavola "Localizzazione delle aree relative al piano delle attività estrattive" scala 1:25.000 – adottato/approvato;
 - **ALLEGATO D:** RUE, estratto Norme Tecniche di Attuazione (artt. 2.3.20, 3.2.44, 3.2.47, 3.2.60, 3.2.72, 3.3.2: testo adottato/controdedotto/approvato);

che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

5. di dare atto altresì che:

- la presente deliberazione è stata istruita dalla Responsabile della S.O. Pianificazione Generale arch. Emanuela Montanini, Responsabile del procedimento, la quale provvederà all'istruttoria o, eventualmente, all'adozione degli atti di gestione successiva;
- il Dirigente ad interim del Servizio Urbanistica Ing. Dante Bertolini provvederà ad adottare gli atti di gestione attuativi conseguenti alla presente deliberazione, ivi compreso l'eventuale adozione del provvedimento finale;
- il Dirigente che ha sottoscritto il parere di regolarità tecnico-amministrativa ha attestato, sotto la sua responsabilità, che il presente atto deliberativo non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico/finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

6. di prendere atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico/finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U. n. 267 del 18.08.2000, allo scopo di aggiornare e conformare la strumentazione urbanistica al rinnovato quadro normativo di riferimento.

Allegato alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

P.D. n. 2016-PD-3756 del 18/11/2016

PARERI EX ART. 49, 1° comma del T.U. n. 267 del 18/8/2000

Sulla proposta n. 2016-PD-3756 del 18/11/2016 di deliberazione del Consiglio Comunale che reca ad oggetto:

Variante al POC e al RUE (Legge regionale 24.3.2000 n. 20 e ss.mm., artt. 34 e 33) in materia di impianti di distribuzione carburanti. Controdeduzioni alle osservazioni e approvazione - I.E.

si esprime parere favorevole per la regolarità tecnico-amministrativa e si attesta che l'atto medesimo non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico/finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, e, pertanto, non è soggetto all'attestazione di regolarità contabile.

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

PG 263184 del 12/12/2016
2016 II / 3.12

Al Presidente del Consiglio Comunale
Dott. Marco Vagnozzi

SEDE

Oggetto: Emendamento alla proposta di deliberazione n. ^{3756 2016} del _____ avente ad oggetto "Variante al POC e al RUE (Legge regionale 24.3.2000 n. 20 e ss.mm., artt. 34 e 33) in materia di impianti di distribuzione carburanti. Controdeduzioni alle osservazioni e approvazione - I.E.

I sottoscritti MEDIOLI, RIZZELLI, DALL'OLIO, in qualità di Consiglieri Comunali

VISTA

la proposta di deliberazione di cui all'oggetto

SENTITA

l'indicazione fornita dal Segretario Generale

PRESENTANO

il seguente emendamento.

Andrea Mediolani (MEDIOLI) _____

Luca Rizzelli (RIZZELLI)

Roberto Dall'olio (DALL'OLIO)

Emendamento alla proposta di deliberazione n. del avente ad oggetto **Variante al POC e al RUE (Legge regionale 24.3.2000 n. 20 e ss.mm., artt. 34 e 33) in materia di impianti di distribuzione carburanti. Controdeduzioni alle osservazioni e approvazione - I.E.**

Si propone la modifica della proposta deliberativa di cui sopra, in merito alla controdeduzione delle osservazioni presentate, proponendo di non accogliere l'**osservazione n. 1** presentata in data 24 giugno 2016, protocollo generale n. 129232 del 27 giugno 2016, in quanto si ritiene prioritaria la tutela delle "Aree di interesse naturalistico" confermando pertanto in tali aree il divieto all'insediamento di nuovi impianti di distribuzione di carburanti, non condividendo la proposta controdeduttiva di prevedere la possibilità per tali Aree, di avvalersi di interventi compensativi; si propone pertanto la riproposizione della proposta adottata con D.C.C. n. 47 del 24 maggio 2016.

Si propone pertanto la seguente modifica al comma 5 dell'art. 3.2.72 delle Norme Tecniche di Attuazione del RUE :

Proposta controdeduttiva (in grassetto la parte aggiunta in controdeduzione)

- 5 Nello specifico, non è ammesso l'insediamento di nuovi impianti laddove l'area sia compresa totalmente o parzialmente nelle seguenti zone o risulti adiacente alle medesime:
- "Aree di interesse naturalistico" di cui al successivo art. 6.1.1 del presente RUE, **fatta salva la facoltà di avvalersi di interventi compensativi di cui al successivo art. 6.1.9, comma 18, se consentiti**;
 - lotti che, alla data di adozione delle presenti norme (27.01.2009) risultavano catastalmente pertinenziali di edifici soggetti alle prescrizioni di cui al successivo Art. 6.3.3 o immobili sottoposti alle tutele del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm e ii rispetto a tali edifici o immobili l'area di pertinenza dell'impianto deve essere distante almeno m.200;
 - aree di rispetto panoramico ed ambientale di cui al successivo Art.6.2.7;
 - zone di tutela assoluta e di rispetto dei pozzi di acqua potabile di cui ai successivi Artt. 6.5.12 e 6.5.13 zone di riserva per nuovi pozzi idropotabili di cui al comma 1 dell'Art. 6.5.11, aree di ricarica della falda di tipo D di cui al successivo Art. 6.5.10;
 - lungo le strade panoramiche e lungo i segmenti stradali paesaggisticamente da tutelare di cui al successivo Art. 6.2.8.

Proposta emendata (barrata la parte oggetto di emendamento)

- 5 Nello specifico, non è ammesso l'insediamento di nuovi impianti laddove l'area sia compresa totalmente o parzialmente nelle seguenti zone o risulti adiacente alle medesime:
- "Aree di interesse naturalistico" di cui al successivo art. 6.1.1 del presente RUE, ~~fatta salva la facoltà di avvalersi di interventi compensativi di cui al successivo art. 6.1.9, comma 18, se consentiti~~;
 - lotti che, alla data di adozione delle presenti norme (27.01.2009) risultavano catastalmente pertinenziali di edifici soggetti alle prescrizioni di cui al successivo Art. 6.3.3 o immobili sottoposti alle tutele del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm e ii rispetto a tali edifici o immobili l'area di pertinenza dell'impianto deve essere distante almeno m.200;
 - aree di rispetto panoramico ed ambientale di cui al successivo Art.6.2.7;
 - zone di tutela assoluta e di rispetto dei pozzi di acqua potabile di cui ai successivi Artt. 6.5.12 e 6.5.13 zone di riserva per nuovi pozzi idropotabili di cui al comma 1 dell'Art. 6.5.11, aree di ricarica della falda di tipo D di cui al successivo Art. 6.5.10;
 - lungo le strade panoramiche e lungo i segmenti stradali paesaggisticamente da tutelare di cui al successivo Art. 6.2.8.

12/12/2016

Esprime parere favorevole

Deus Bobbi

Variante al POC e al RUE (Legge regionale 24.3.2000 n. 20 e ss.mm., artt. 34 e 33) in materia di impianti di distribuzione carburanti. Controdeduzioni alle osservazioni e approvazione.

**PIANO OPERATIVO
COMUNALE**

**REGOLAMENTO
URBANISTICO EDILIZIO**



**Variante al POC e al RUE (Legge regionale 24.3.2000 n. 20 e ss.mm.,
artt. 34 e 33) in materia di impianti di distribuzione carburanti.
Controdeduzioni alle osservazioni e approvazione.**

Sommario

ART. 2.3.20	TESTO ADOTTATO / APPROVATO	2
ART. 3.2.44	TESTO ADOTTATO / APPROVATO	3
ART. 3.2.47	TESTO ADOTTATO / APPROVATO	5
ART. 3.2.60	TESTO ADOTTATO / APPROVATO	6
ART. 3.2.72	TESTO ADOTTATO.....	7
ART. 3.2.72	TESTO COORDINATO - CONFRONTO CON TESTO ADOTTATO	9
ART. 3.2.72	TESTO APPROVATO.....	11
ART. 3.3.2	TESTO ADOTTATO / APPROVATO	13

ART. 2.3.20

TESTO ADOTTATO / APPROVATO

Art. 2.3.20 Uv) Usi per servizi alla mobilità veicolare

DESCRIZIONE

1 La categoria raggruppa i distributori di carburanti per autotrazione e, in genere, i servizi al trasporto privato veicolare.

SOTTOCATEGORIE E USI

- 2 **Uva)** distribuzione di carburanti liquidi
Uvb) distribuzioni di carburanti gassosi (gas metano)
Uvc) lavaggi auto

STANDARD RICHIESTI

- 3 **Uva), Uvb), Uvc)**
- per interventi edilizi diretti e per interventi soggetti a Permesso di Costruire Convenzionato (PCC) e Piano Urbanistico Attuativo (PUA)
parcheggi privati
10 mq/10 mq di Slu

ART.3.2.44 TESTO ADOTTATO / APPROVATO

Art. 3.2.44 **Zona produttiva di completamento ZP3** D.D. 23

DESTINAZIONI D'USO

- 1 In tali zone sono confermati gli usi in essere alla data di adozione del presente RUE (27 gennaio 2009).
- 2 Attività sia di nuova edificazione che di intervento di trasformazione sugli edifici esistenti e i cambi di destinazione d'uso, anche senza opere, sono ammessi per i seguenti usi: Uc (ad eccezione dell'uso Ucf), Ud, Ug, Ui (escluso Uia e Uig), Un, Uoa, Uob, Uod, Uv (nel rispetto di quanto previsto all'Art. 3.2.72 delle presenti norme). Gli usi relativi agli esercizi e strutture commerciali medio piccole non alimentari, sono consentiti nel rispetto della legislazione vigente ed in particolare delle disposizioni regionali in materia. L'insieme degli usi Ud, Ug, (ad esclusione dell'uso Uge) Un e quelli relativi agli esercizi o strutture commerciali di cui sopra non può eccedere il 25 % della Slu realizzabile, fatto salvo quanto stabilito nei commi successivi.
- 3 Sono inoltre consentiti gli usi connessi con le attività produttive quali uffici, laboratori, mostre e locali di vendita, edifici ed attrezzature di natura ricreativa e sociale. Tali usi sono da considerarsi pertinenziali alle attività produttive principali. Pertanto gli standard urbanistici e gli indici da applicare al riguardo sono quelli delle attività a cui detti usi sono connessi. In particolare i locali di vendita di cui sopra non dovranno superare il limite dei 250 mq di Sv e la loro superficie dovrà essere inferiore al 20% della Slu destinata all'attività di cui costituiscono pertinenza.
- 4 Per i locali destinati a deposito, compresi i silos, non si applicano i limiti di altezza di cui alla lettera a9) del comma 8 dell' Art. 2.1.2 delle presenti norme.
- 5 Sono vietati gli insediamenti di industrie che l'Amministrazione Comunale individua come nocive (previo parere dell'organo sanitario competente) sotto il profilo della pubblica incolumità e dell'igiene pubblica) e che come tali vanno localizzate lontano dalle abitazioni e dagli altri insediamenti industriali.
- 6 Per le destinazioni d'uso in essere e non ammesse ai sensi del precedente comma non sono consentiti ampliamenti successivi.

MODALITÀ DI INTERVENTO

- 7 In queste zone le opere si attuano mediante intervento edilizio diretto.

PARAMETRI URBANISTICI

- 8 Per i nuovi edifici gli usi Uc (escluso Ucg e Uch) Ud, Ug, "esercizi e strutture commerciali medio piccole non alimentari" e Un, Uoa, Uob, Uod, Ui (escluso Uia e Uig) sono fissati i seguenti indici e parametri:

Uf	= 0,6 mq/mq
rapporti sup. coperta/sup. scoperta	= 60%
superficie permeabile minima interna al lotto d'intervento	= 15%
d1 distanza min dai confini di proprietà	= 6 m
H max (per i soli usi Ucd, Uce, esercizi e strutture commerciali medio piccole non alimentari, Ud, Ug, Ui, Un, Uoa, Uob, Uod	= 16,5 m.
VL (per gli usi Uca, Ucb e Ucc)	= 0,4 salvo comunque il rispetto delle distanze minime di cui al presente comma e all' Allegato A1 "Disciplina delle altezze e delle distanze"
- 9 Per gli usi Ucg e Uch sono fissati i seguenti indici e parametri:

Uf	= 0,03 mq/mq
superficie permeabile minima interna al lotto	= 50%
d1 distanza minima dai confini di proprietà	= 10 m

ULTERIORI PRESCRIZIONI

- 10 Per gli usi Uca, Ucb, Ucc, Ucd, "uffici decentrati dello stato", "esercizi e strutture commerciali medio piccole non alimentari", "ristoranti", Uge, sono consentite abitazioni pertinenziali di servizio nella misura del 30% della superficie lorda utile realizzabile, con un limite max di mq 300 purchè l'intervento riguardi un lotto minimo di 500 mq. L'abitazione pertinenziale dovrà essere realizzata in aderenza agli edificidestinati agli usi principali, nel rispetto delle distanze minime dai confini di proprietà.
- 11 Gli edifici residenziali esistenti in queste zone alla data di adozione del presente RUE (27 gennaio 2009) sono ristrutturabili ed ampliabili entro i limiti di Slu di cui al comma precedente, con il mantenimento delle attuali destinazioni d'uso.
- 12 Negli edifici esistenti alla data di adozione del presente RUE (27 gennaio 2009) destinati agli usi Uca, Ucb e Ucc è ammesso l'ampliamento della Slu esistente fino alla estensione massima del 30 % della Slu consentita dalle presenti norme.

- 13 Nel caso di edifici esistenti alla data di adozione del presente RUE (27 gennaio 2009), l'insieme degli usi Ud, Ug, Un e quelli relativi agli "esercizi o strutture commerciali medio piccole non alimentari" possono essere insediati sull'intera Slu realizzata. Gli esercizi commerciali alimentari esistenti e legittimati alla data di adozione del presente RUE (27 gennaio 2009) possono ampliarsi all'interno dell'edificio esistente sino al limite massimo di 1.500 mq di Sv.
- 14 Gli interventi relativi agli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, individuati dall'ARPA ai sensi della legislazione vigente, sono disciplinati secondo le norme previste dalla medesima legislazione di riferimento.
- 15 Le aree classificate come zona produttiva esterna al perimetro di comparti soggetti ad atti unilaterali d'obbligo o a piani urbanistici attuativi, sono destinate ad usi pertinenziali all'uso principale e non concorrono al calcolo dei parametri urbanistici sopra stabiliti. In tali aree potranno essere localizzati parcheggi pertinenziali ai sensi della legge 122/89.
- 15bis Nelle tavole di RUE è individuata con apposita simbologia "PCC 09", un'area destinata esclusivamente all'espansione dell'attività produttiva esistente in fregio a Via Mantova. L'attuazione di tale area avviene attraverso intervento edilizio diretto, applicando un indice di utilizzazione territoriale pari a $U_t = 0.45$ mq/mq. Per l'attuazione degli interventi ivi previsti non è richiesta alcuna cessione o realizzazione di dotazione territoriale, in quanto tale obbligo risulta già assolto attraverso precedente atto convenzionale (rep. 50507 raccolta 12.152 del 19.6.2000) - in assolvimento all'insediamento dei soli usi Uc - ed inoltre non è dovuto il contributo perequativo alla città pubblica. Nel caso venga previsto l'insediamento di usi diversi dall'Uc, nel rispetto delle destinazioni insediabili per il presente articolo, sarà dovuta la differenza delle dotazione, anche a mezzo di monetizzazione. Per quanto non specificatamente disciplinato nel presente comma, si intende richiamato quanto disposto dal presente articolo.

ART.3.2.47

TESTO ADOTTATO / APPROVATO

Art. 3.2.47

Zona commerciale-direzionale ZCD

DESTINAZIONI D'USO

- 1 Nelle zone commerciali – direzionali individuate nel presente regolamento sono confermate le attività in essere alla data di adozione del presente RUE (27 gennaio 2009) e sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:
 - a) attività commerciali, artigianali e di intermediazione connesse alla residenza corrispondenti agli usi Ug;
 - b) attività commerciali corrispondenti agli usi Ue del Titolo 2, Capo 3, limitatamente alle strutture commerciali medio – piccole, se non già diversamente insediate;
 - c) attività direzionali, culturali, spettacolo e pubblica amministrazione corrispondenti agli usi Uda, Udb, Ui e Uo. E' inoltre ammessa la realizzazione di servizi per l'infanzia quale funzione pertinenziale all'attività prevalente, senza che tale attività comporti un incremento della Slu realizzabile;
 - d) funzioni di tipo ricettivo alberghiero corrispondenti all'uso Uha sino ad un massimo del 20% della Slu ammessa;
 - e) servizi alla mobilità veicolare corrispondenti agli usi Uv (nel rispetto di quanto previsto all'Art. 3.2.72 delle presenti norme).

PARAMETRI URBANISTICI

- 2 All'interno delle presenti zone gli interventi si attuano mediante intervento diretto applicando l'indice di utilizzazione fondiaria $U_f = 0,7 \text{ mq/mq}$.
- 3 Per le strutture commerciali medio-piccole e medio-grandi, alimentari e non, sono consentiti interventi di ristrutturazione edilizia, di ampliamento o di nuova costruzione previa demolizione, tali da non comportare il passaggio alla tipologia dell'esercizio commerciale dimensionalmente superiore.
- 4 Il passaggio delle strutture commerciali da medio-piccole a medio-grandi è ammessa esclusivamente sui fronti commerciali da potenziare così come individuati sulla cartografia di RUE, previa valutazione del traffico indotto dal nuovo insediamento e conseguente definizione delle opere necessarie sulla rete stradale afferente.
- 5 Per le grandi strutture commerciali lo stesso ampliamento è consentito nella misura massima stabilita dalla pianificazione provinciale di settore in materia di insediamenti commerciali, purché progettato in maniera unitaria sull'insieme della struttura commerciale in essere alla data di adozione del RUE (27 gennaio 2009). Gli interventi di cui al presente comma si attuano nel rispetto degli standard dettati dal Titolo 2, Capo 3 "Usi del suolo e standard".
- 6 Sul patrimonio edilizio esistente sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ampliamento e nuova costruzione previa demolizione ferme restando le prescrizioni di cui all'Art. 2.3.1, comma 2.
- 7 Per gli edifici adibiti agli usi Uda e Udb è consentito, nella misura massima del 10% della Slu esistente, il cambio di destinazione delle porzioni destinate ad uso accessorio, per consentirne la destinazione ad uso principale.
- 8 Per gli edifici esistenti adibiti ad usi diversi da Uda e Udb, è consentito il mutamento della destinazione d'uso per ricondurla agli usi Uda e Udb. In caso di rinuncia al mutamento d'uso, è consentito il mantenimento degli usi in essere, con facoltà di ampliamento "una tantum" della Slu esistente pari al 25%, fino ad un massimo di 110 mq.

ULTERIORI PRESCRIZIONI

- 9 In caso di ampliamento della superficie di vendita, mediante l'utilizzo di porzioni immobiliari precedentemente adibite ad usi accessori, deve essere prevista la dotazione di parcheggi privati richiesta dalle presenti norme, con riferimento alla superficie oggetto dell'ampliamento. Nel caso di ampliamento mediante nuova costruzione ovvero nuova costruzione previa demolizione, oltre alla dotazione di parcheggi privati, devono essere reperiti anche i parcheggi pubblici.
- 10 Negli edifici ad uso Uda e Udb, in caso di ampliamento della Slu mediante l'utilizzo di porzioni immobiliari precedentemente adibite ad usi accessori deve essere prevista la dotazione di parcheggi privati richiesta dalle presenti norme, con riferimento alla superficie oggetto dell'ampliamento. Nel caso di ampliamento mediante nuova costruzione ovvero nuova costruzione previa demolizione, oltre alla dotazione di parcheggi privati, dovranno essere reperiti anche parcheggi pubblici.
- 11 Al conseguimento della dotazione di parcheggi pertinenziali concorrono le superfici a parcheggio realizzate ai sensi della legge 24.3.89, n. 122, purché esse siano effettivamente fruibili dagli addetti e dagli utenti dell'esercizio commerciale e della struttura direzionale.

ART.3.2.60

TESTO ADOTTATO / APPROVATO

Art. 3.2.60

Parcheggi scambiatori

DESTINAZIONI D'USO

- 1 Le aree di cui al presente articolo sono destinate alla realizzazione dei parcheggi scambiatori tra mezzo privato e mezzo pubblico.
- 2 Al loro interno è consentita la realizzazione di strutture di servizio connesse agli usi Reb, Red, Uv, l'insediamento di esercizi commerciali con Sv inferiore a 250 mq., tabaccherie e rivendite di giornali, funzioni di cui agli usi Ugb riparazione di auto e motoveicoli e i servizi igienici pubblici, strutture commerciali medio piccole qualora l'intervento interessi aree di dimensioni maggiori di 30.000 mq.
- 3 Nel caso di insediamento di strutture connesse agli usi Uv dovrà essere rispettato quanto previsto all'Art. 3.2.72 delle presenti norme.

MODALITÀ DI INTERVENTO

- 4 La realizzazione e la gestione delle strutture e delle attrezzature consentite possono avvenire tramite intervento pubblico o privato.
- 5 Nel caso di intervento privato l'attuazione avviene previa autorizzazione alla presentazione del relativo progetto edilizio che sarà deliberata dal Consiglio Comunale che provvederà, in quella sede, a definire criteri e parametri urbanistici per l'intervento. Il relativo permesso di costruire è subordinato alla stipula di una convenzione che stabilirà i tempi ed i criteri gestionali delle strutture e attrezzature da realizzare per le quali l'attuatore privato fornirà adeguate garanzie finanziarie.

PARAMETRI URBANISTICI

- 6 L'edificazione all'interno delle aree di cui al presente articolo avverrà nel rispetto dell'indice di utilizzazione fondiaria Uf < 0,10 mq/mq.
- 7 Il parcheggio scambiatore sud, posto in fregio a strada Martinella e via Langhirano, è da considerarsi, per la quota necessaria, quale completamento della dotazione di parcheggi richiesta dallo stadio Tardini.
- 8 I parcheggi scambiatori a cielo aperto devono essere piantumati nel numero minimo di almeno una pianta ogni 4 stalli di sosta per parcheggi frontali e una pianta ogni 2 stalli di sosta per parcheggi a lisca di pesce, impiegando, prioritariamente, specie non allergeniche.

ART.3.2.72

TESTO ADOTTATO

Art. 3.2.72 Distribuzione carburanti e stazioni di servizio

DESTINAZIONI D'USO

- 1 Gli impianti di distribuzione carburante sono individuati nella cartografia di RUE con apposita simbologia e sono destinati all'insediamento degli usi per servizi alla mobilità veicolare (usi Uv).
- 2 Negli impianti di distribuzione carburanti e stazioni di servizio (corrispondenti agli usi Uv) sono inoltre ammesse le attività di cui dall' art. 28 del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni con legge 15 luglio 2011, n.111, e ss.mm. e ii..

MODALITÀ DI INTERVENTO

- 3 Gli interventi riguardanti gli impianti di distribuzione carburanti si attuano nel rispetto delle seguenti normative principali di riferimento :
 - D.Lgs 285/1992 e ss.mm.ii;
 - D.P.R. 495/1992 e ss.mm.ii.;
 - D.Lgs. 32/1998 e ss.mm. e ii.;
 - D.M. 29/11/2002 in relazione ai requisiti tecnici per la costruzione ed esercizio di serbatoi interrati;
 - D.L. 112/2008 convertito, con modificazioni con L. n. 133 del 6 agosto 2008 e ss.mm e ii.;
 - D.L. 98/2011 convertito, con modificazioni con L. n. 111 del 15 luglio 2011 e ss.mm. e ii.;
 - Normativa regionale vigente (DCR 355 del 8/02/2002 e ss.mm. e ii.).
- 4 L'insediamento di nuovi impianti di distribuzione carburanti è condizionato al rispetto di tutte le condizioni e vincoli di tutela ambientale, paesaggistica e storico-culturale di cui al titolo II delle NTA del PSC.
- 5 Nello specifico, non è ammesso l'insediamento di nuovi impianti laddove l'area sia compresa totalmente o parzialmente nelle seguenti zone o risulti adiacente alle medesime:
 - a) "Aree di interesse naturalistico" di cui al successivo art. 6.1.1 del presente RUE;
 - b) lotti che, alla data di adozione delle presenti norme (27.01.2009) risultavano catastalmente pertinenziali di edifici soggetti alle prescrizioni di cui al successivo Art. 6.3.3 o immobili sottoposti alle tutele del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm e ii rispetto a tali edifici o immobili l'area di pertinenza dell'impianto deve essere distante almeno m.200;
 - c) aree di rispetto panoramico ed ambientale di cui al successivo Art.6.2.7;
 - d) zone di tutela assoluta e di rispetto dei pozzi di acqua potabile di cui ai successivi Artt. 6.5.12 e 6.5.13 zone di riserva per nuovi pozzi idropotabili di cui al comma 1 dell'Art. 6.5.11, aree di ricarica della falda di tipo D di cui al successivo Art. 6.5.10;
 - e) lungo le strade panoramiche e lungo i segmenti stradali paesaggisticamente da tutelare di cui al successivo Art. 6.2.8.
- 6 La realizzazione di nuovi impianti di distribuzione dei carburanti avviene per intervento edilizio diretto (permesso di costruire convenzionato) subordinato alla stipula di una convenzione da sottoscrivere con il Comune che disciplini nello specifico la realizzazione delle opere di mitigazione e di bonifica dell'area a fine esercizio (D.Lgs.152/2006, DM 12.02.2015 n.31, DGR 27.07.2015 n. 1017). Al fine del rilascio del titolo abilitativo, è richiesta l'acquisizione del nulla osta dell'Ente proprietario della strada.
- 7 Gli impianti di distribuzione esistenti sono individuati nella cartografia di RUE e la loro trasformazione avviene attraverso intervento edilizio diretto, nel rispetto di quanto stabilito al presente articolo.
- 8 Eventuali impianti esistenti non ancora individuati nella cartografia di RUE ovvero realizzati in applicazione alle disposizioni previste dalle diverse zone urbanistiche del RUE, potranno essere recepiti con determina dirigenziale a seguito di trasmissione dell'ultimo titolo edilizio assentito.
- 9 Per gli impianti esistenti e non ancora individuati nella cartografia di RUE, in attesa del recepimento nella cartografia di RUE, sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
- 10 La dismissione e/o fine esercizio degli impianti è recepita nella cartografia di RUE, con ripristino della destinazione urbanistica previgente, mediante determina dirigenziale a seguito di trasmissione della Comunicazione Cessazione Attività e di procedura di bonifica conclusa da parte degli uffici preposti.

PARAMETRI URBANISTICI

- 11 La superficie lorda utile massima realizzabile globalmente (escluse le pensiline e gli impianti tecnologici) è rapportata all'estensione dell'area di pertinenza dell'impianto ed è calcolata, in coerenza con le disposizioni regionali vigenti, come segue:
Uf = 0,15 mq/mq.

Altezza massima dei fabbricati = 5 m ad eccezione delle pensiline

Superficie fondiaria massima = 5.000 mq

- 12 Nel caso in cui siano previste altre attività, oltre all'erogazione del carburante (officine, bar, ecc...), la dotazione territoriale minima da monetizzare è quella stabilita dal RUE per analoghe attività.
- 13 Qualora l'intervento sia realizzato nelle fasce di rispetto alla viabilità di cui all'art. 3.3.2, è ammessa la possibilità che il lotto d'intervento ecceda tale limite per una profondità massima dal ciglio stradale pari a 50 m.

ULTERIORI PRESCRIZIONI

- 14 Nei nuovi impianti è prescritta la formazione di una cortina arborea–arbustiva posta sul confine dell'impianto, con eccezione del lato strada, da realizzare con specie autoctone.

ART.3.2.72

TESTO COORDINATO - CONFRONTO CON TESTO ADOTTATO

(in grassetto colore rosso le parti aggiunte)
(barrate le parti eliminate)

Art. 3.2.72 Distribuzione carburanti e stazioni di servizio

DESTINAZIONI D'USO

- 1 Gli impianti di distribuzione carburante sono individuati nella cartografia di RUE con apposita simbologia e sono destinati all'insediamento degli usi per servizi alla mobilità veicolare (usi Uv).
- 2 Negli impianti di distribuzione carburanti e stazioni di servizio (corrispondenti agli usi Uv) sono inoltre ammesse le attività di cui all' art. 28 del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni con legge 15 luglio 2011, n.111, e ss.mm. e ii..

MODALITÀ DI INTERVENTO

- 3 Gli interventi riguardanti gli impianti di distribuzione carburanti si attuano nel rispetto delle seguenti normative principali di riferimento :
 - D.Lgs 285/1992 e ss.mm.ii;
 - D.P.R. 495/1992 e ss.mm.ii.;
 - D.Lgs. 32/1998 e ss.mm. e ii;
 - D.M. 29/11/2002 in relazione ai requisiti tecnici per la costruzione ed esercizio di serbatoi interrati;
 - D.L. 112/2008 convertito, con modificazioni con L. n. 133 del 6 agosto 2008 e ss.mm e ii.;
 - D.L. 98/2011 convertito, con modificazioni con L. n. 111 del 15 luglio 2011 e ss.mm. e ii;
 - Normativa regionale vigente (DCR 355 del 8/02/2002 e ss.mm. e ii.).
- 4 L'insediamento di nuovi impianti di distribuzione carburanti è condizionato al rispetto di tutte le condizioni e vincoli di tutela ambientale, paesaggistica e storico-culturale di cui al titolo II delle NTA del PSC.
- 5 Nello specifico, non è ammesso l'insediamento di nuovi impianti laddove l'area sia compresa totalmente o parzialmente nelle seguenti zone o risulti adiacente alle medesime:
 - a) "Aree di interesse naturalistico" di cui al successivo art. 6.1.1 del presente RUE, **fatta salva la facoltà di avvalersi di interventi compensativi di cui al successivo art. 6.1.9, comma 18, se consentiti** (così come emendato in aula) ;
 - b) lotti che, alla data di adozione delle presenti norme (27.01.2009) risultavano catastalmente pertinenziali di edifici soggetti alle prescrizioni di cui al successivo Art. 6.3.3 o immobili sottoposti alle tutele del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm e ii rispetto a tali edifici o immobili l'area di pertinenza dell'impianto deve essere distante almeno m.200;
 - c) aree di rispetto panoramico ed ambientale di cui al successivo Art.6.2.7;
 - d) zone di tutela assoluta e di rispetto dei pozzi di acqua potabile di cui ai successivi Artt. 6.5.12 e 6.5.13 zone di riserva per nuovi pozzi idropotabili di cui al comma 1 dell'Art. 6.5.11, aree di ricarica della falda di tipo D di cui al successivo Art. 6.5.10;
 - e) lungo le strade panoramiche e lungo i segmenti stradali paesaggisticamente da tutelare di cui al successivo Art. 6.2.8.
- 6 La realizzazione di nuovi impianti di distribuzione dei carburanti avviene per intervento edilizio diretto (permesso di costruire convenzionato) subordinato alla stipula di una convenzione da sottoscrivere con il Comune che disciplini nello specifico la realizzazione delle opere di mitigazione e di bonifica dell'area a fine esercizio (D.Lgs.152/2006, DM 12.02.2015 n.31, DGR 27.07.2015 n. 1017). Al fine del rilascio del titolo abilitativo, è richiesta l'acquisizione del nulla osta dell'Ente proprietario della strada.
- 7 Gli impianti di distribuzione esistenti sono individuati nella cartografia di RUE e la loro trasformazione avviene attraverso intervento edilizio diretto, nel rispetto di quanto stabilito al presente articolo.
- 8 Eventuali impianti esistenti non ancora individuati nella cartografia di RUE ovvero realizzati in applicazione alle disposizioni previste dalle diverse zone urbanistiche del RUE, potranno essere recepiti con determina dirigenziale a seguito di trasmissione dell'ultimo titolo edilizio assentito.
- 9 Per gli impianti esistenti e non ancora individuati nella cartografia di RUE, in attesa del recepimento nella cartografia di RUE, sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
- 10 La dismissione e/o fine esercizio degli impianti è recepita nella cartografia di RUE, con ripristino della destinazione urbanistica previgente, mediante determina dirigenziale a seguito di trasmissione della Comunicazione Cessazione Attività e di procedura di bonifica conclusa da parte degli uffici preposti.

PARAMETRI URBANISTICI

- 11 La superficie lorda utile massima realizzabile globalmente (escluse le pensiline, **le tettoie** e gli impianti tecnologici) è rapportata all'estensione dell'area di pertinenza dell'impianto ed è calcolata, in coerenza con le disposizioni regionali vigenti, come segue:
Uf = 0,15 mq/mq.

Altezza massima dei fabbricati = 5 m ad eccezione delle pensiline

Superficie fondiaria massima = 5.000 mq.

La realizzazione di nuovi impianti o l'ampliamento di impianti esistenti con superficie fondiaria superiore a 5.000 mq. possono essere attuati a mezzo di specifica variante urbanistica da concordarsi con l'Amministrazione Comunale, al fine di valutarne compiutamente la specifica localizzazione e gli impatti ambientali connessi.

- 12 Nel caso in cui siano previste altre attività, oltre all'erogazione del carburante (officine, bar, ecc...), la dotazione territoriale minima da monetizzare è quella stabilita dal RUE per analoghe attività.
- 13 Qualora l'intervento sia realizzato nelle fasce di rispetto alla viabilità di cui all'art. 3.3.2, è ammessa la possibilità che il lotto d'intervento ecceda tale limite per una profondità massima dal ciglio stradale pari a 50 m. Ulteriori prescrizioni
- 14 Nei nuovi impianti è prescritta la formazione di una cortina arborea-arbustiva posta sul confine dell'impianto, con eccezione del lato strada, da realizzare con specie autoctone.

ART.3.2.72

TESTO APPROVATO

Art. 3.2.72 Distribuzione carburanti e stazioni di servizio

DESTINAZIONI D'USO

- 1 Gli impianti di distribuzione carburante sono individuati nella cartografia di RUE con apposita simbologia e sono destinati all'insediamento degli usi per servizi alla mobilità veicolare (usi Uv).
- 2 Negli impianti di distribuzione carburanti e stazioni di servizio (corrispondenti agli usi Uv) sono inoltre ammesse le attività di cui dall' art. 28 del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni con legge 15 luglio 2011, n.111, e ss.mm. e ii..

MODALITÀ DI INTERVENTO

- 3 Gli interventi riguardanti gli impianti di distribuzione carburanti si attuano nel rispetto delle seguenti normative principali di riferimento :
 - D.Lgs 285/1992 e ss.mm.ii;
 - D.P.R. 495/1992 e ss.mm.ii.;
 - D.Lgs. 32/1998 e ss.mm. e ii.;
 - D.M. 29/11/2002 in relazione ai requisiti tecnici per la costruzione ed esercizio di serbatoi interrati;
 - D.L. 112/2008 convertito, con modificazioni con L. n. 133 del 6 agosto 2008 e ss.mm e ii.;
 - D.L. 98/2011 convertito, con modificazioni con L. n. 111 del 15 luglio 2011 e ss.mm. e ii.;
 - Normativa regionale vigente (DCR 355 del 8/02/2002 e ss.mm. e ii.).
- 4 L'insediamento di nuovi impianti di distribuzione carburanti è condizionato al rispetto di tutte le condizioni e vincoli di tutela ambientale, paesaggistica e storico-culturale di cui al titolo II delle NTA del PSC.
- 5 Nello specifico, non è ammesso l'insediamento di nuovi impianti laddove l'area sia compresa totalmente o parzialmente nelle seguenti zone o risulti adiacente alle medesime:
 - a) "Aree di interesse naturalistico" di cui al successivo art. 6.1.1 del presente RUE, fatta salva la facoltà di avvalersi di interventi compensativi di cui al successivo art. 6.1.9, comma 18, se consentiti;
 - b) lotti che, alla data di adozione delle presenti norme (27.01.2009) risultavano catastalmente pertinenziali di edifici soggetti alle prescrizioni di cui al successivo Art. 6.3.3 o immobili sottoposti alle tutele del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm e ii rispetto a tali edifici o immobili l'area di pertinenza dell'impianto deve essere distante almeno m.200;
 - c) aree di rispetto panoramico ed ambientale di cui al successivo Art.6.2.7;
 - d) zone di tutela assoluta e di rispetto dei pozzi di acqua potabile di cui ai successivi Artt. 6.5.12 e 6.5.13 zone di riserva per nuovi pozzi idropotabili di cui al comma 1 dell'Art. 6.5.11, aree di ricarica della falda di tipo D di cui al successivo Art. 6.5.10;
 - e) lungo le strade panoramiche e lungo i segmenti stradali paesaggisticamente da tutelare di cui al successivo Art. 6.2.8.
- 6 La realizzazione di nuovi impianti di distribuzione dei carburanti avviene per intervento edilizio diretto (permesso di costruire convenzionato) subordinato alla stipula di una convenzione da sottoscrivere con il Comune che disciplini nello specifico la realizzazione delle opere di mitigazione e di bonifica dell'area a fine esercizio (D.Lgs.152/2006, DM 12.02.2015 n.31, DGR 27.07.2015 n. 1017). Al fine del rilascio del titolo abilitativo, è richiesta l'acquisizione del nulla osta dell'Ente proprietario della strada.
- 7 Gli impianti di distribuzione esistenti sono individuati nella cartografia di RUE e la loro trasformazione avviene attraverso intervento edilizio diretto, nel rispetto di quanto stabilito al presente articolo.
- 8 Eventuali impianti esistenti non ancora individuati nella cartografia di RUE ovvero realizzati in applicazione alle disposizioni previste dalle diverse zone urbanistiche del RUE, potranno essere recepiti con determina dirigenziale a seguito di trasmissione dell'ultimo titolo edilizio assentito.
- 9 Per gli impianti esistenti e non ancora individuati nella cartografia di RUE, in attesa del recepimento nella cartografia di RUE, sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
- 10 La dismissione e/o fine esercizio degli impianti è recepita nella cartografia di RUE, con ripristino della destinazione urbanistica previgente, mediante determina dirigenziale a seguito di trasmissione della Comunicazione Cessazione Attività e di procedura di bonifica conclusa da parte degli uffici preposti.

PARAMETRI URBANISTICI

- 11 La superficie lorda utile massima realizzabile globalmente (escluse le pensiline, le tettoie e gli impianti tecnologici) è rapportata all'estensione dell'area di pertinenza dell'impianto ed è calcolata, in coerenza con le disposizioni regionali vigenti, come segue:
Uf = 0,15 mq/mq.

Altezza massima dei fabbricati = 5 m ad eccezione delle pensiline

Superficie fondiaria massima = 5.000 mq.

La realizzazione di nuovi impianti o l'ampliamento di impianti esistenti con superficie fondiaria superiore a 5.000 mq. possono essere attuati a mezzo di specifica variante urbanistica da concordarsi con l'Amministrazione Comunale, al fine di valutarne compiutamente la specifica localizzazione e gli impatti ambientali connessi.

- 12 Nel caso in cui siano previste altre attività, oltre all'erogazione del carburante (officine, bar, ecc...), la dotazione territoriale minima da monetizzare è quella stabilita dal RUE per analoghe attività.
- 13 Qualora l'intervento sia realizzato nelle fasce di rispetto alla viabilità di cui all'art. 3.3.2, è ammessa la possibilità che il lotto d'intervento ecceda tale limite per una profondità massima dal ciglio stradale pari a 50 m ; l'ampliamento degli impianti esistenti è altresì ammesso nelle aree di trasformazione con funzione caratterizzante di tipo produttivo e direzionale-commerciale, a prescindere dal loro inserimento nel POC.

ULTERIORI PRESCRIZIONI

- 14 Nei nuovi impianti è prescritta la formazione di una cortina arborea-arbustiva posta sul confine dell'impianto, con eccezione del lato strada, da realizzare con specie autoctone.

ART.3.3.2 TESTO ADOTTATO / APPROVATO

Art. 3.3.2 Zona destinata alla viabilità ^{B1}

- 1 Come richiesto all'Art. 155 del PSC, il presente regolamento, all'interno dell'[Allegato B1](#) e ai successivi commi
- specifica le caratteristiche tecniche della rete stradale;
 - disciplina le trasformazioni ammesse nelle fasce di rispetto stradale;
 - individua
 - le Strade Urbane Locali – F1,
 - le Strade Extraurbane Locali - F2,
 - le Strade Vicinali - F3 esistenti e di progetto.

DESCRIZIONE

- 2 La zona destinata alla viabilità comprende:
- le strade (usi Reb) e le relative pertinenze;
 - gli svincoli stradali (usi Reb);
 - le fasce di rispetto stradale;
 - i parcheggi (usi Red);
- secondo le definizioni dell'art. 3 del Codice della Strada vigente. In particolare le strade pedonali e ciclabili corrispondono ai punti 50, 51 e 52, gli svincoli stradali al punto 53; i parcheggi al punto 34; le fasce di rispetto stradale al punto 22 del citato art. 3.
- 3 Le strade sono classificate, in riferimento alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nelle tipologie definite ai commi 2 e 3 dell'art. 2 del vigente Codice della Strada, con le seguenti specificazioni:
- Autostrade - Strade destinate al traffico internazionale, nazionale e regionale, accessibili tramite gli svincoli indicati dal PSC.
 - Strade extraurbane principali* - Strade a carreggiate indipendenti con almeno due corsie per senso di marcia, accessibili tramite gli svincoli indicati dal PSC. Gli accessi dovranno essere dotati di corsie di accelerazione e decelerazione. Sono consentiti accessi privati a livelli sfalsati, o a raso se afferenti una sola carreggiata, ubicati a distanza non inferiore a metri 1.000 tra loro; tale distanza si intende misurata tra gli assi degli accessi. Gli accessi privati dovranno inoltre essere collocati a distanza minima di m 200 dalle intersezioni e dagli svincoli esistenti o di progetto; tale distanza si intende misurata dal punto più prossimo della corsia di accelerazione o decelerazione dell'intersezione o svincolo e l'asse dell'accesso stesso. Tale prescrizione si applica alla viabilità tangenziale ed al raccordo con la Cispadana.
 - Strade extraurbane secondarie* - Strade destinate prevalentemente al traffico intercomunale, accessibili tramite intersezioni a raso. Sono consentiti accessi privati ubicati a distanza non inferiore a 300 m tra loro. Tale distanza si intende misurata per ogni senso di marcia tra gli assi degli accessi. Inoltre, sui soli tratti di strada soggetti a ordinanza di limitazione di velocità, motivata dalla densità degli insediamenti a margine, o sui tratti di strada compresi all'interno di zone edificabili o trasformabili, la distanza minima reciproca fra accessi da aree private, può essere ridotta fino ad un minimo di 100 m. Tutti gli accessi dovranno essere collocati a distanza minima di 150 m da intersezioni e svincoli esistenti o di progetto; tale distanza si intende misurata dal punto più prossimo dell'intersezione o svincolo, ivi compresa la corsia di accelerazione o decelerazione, se presente, e l'asse dell'accesso stesso. La riduzione fino a 100 m della distanza minima reciproca fra gli accessi non può comunque essere adottata sui seguenti assi viari, nei tratti in cui siano classificati di tipo C:
 - arteria complanare;
 - asse via Europa – Moletolo – via Rastelli – casello A1;
 - asse attrezzato sul Lungoparma, nel tratto esterno al centro urbano.
 - Strade urbane di scorrimento* - Strade a carreggiate indipendenti con almeno due corsie per senso di marcia accessibili attraverso gli svincoli o le intersezioni indicati dal RUE. Gli accessi dovranno essere dotati di corsie di accelerazione e decelerazione. Sono consentiti accessi privati a livelli sfalsati, o a raso se afferenti una sola carreggiata, realizzati a distanza non inferiore a 500 m fra loro. Tale distanza si intende misurata tra gli assi degli accessi. Gli accessi privati dovranno inoltre essere collocati a distanza minima di 150 m da intersezioni e svincoli esistenti o previsti dal RUE; tale distanza si intende misurata dal punto più prossimo della corsia di accelerazione o decelerazione dell'intersezione o svincolo e l'asse dell'accesso stesso.
 - Strade urbane di quartiere* - Sono strade ad unica carreggiata, con almeno due corsie, ciascuna delle quali di ampiezza minima m. 2,75, banchine pavimentate di m 1,00 l'una e marciapiedi rialzati di larghezza minima m 1.50 ciascuno.
 - F1. Strade locali urbane* - Sono consentiti accessi da aree private posti a distanza non inferiore a 12 metri dalle intersezioni esistenti e previste dal RUE. Tale distanza è misurata tra la prosecuzione del rettilineo del limite della carreggiata dell'intersezione stessa e il punto più vicino ad essa del passo carrabile.
F2. Strade locali extraurbane.
 Sono consentiti accessi da aree private posti a distanza non inferiore a 20 metri dalle intersezioni esistenti e previste dal RUE. Tale distanza è misurata tra la prosecuzione del rettilineo del limite della carreggiata dell'intersezione stessa e il punto più vicino ad essa del passo carrabile.

F3. Strade vicinali.

Sono consentiti accessi da aree private posti a distanza non inferiore ai 10 metri dalle intersezioni esistenti e previste dal RUE. Tale distanza è misurata tra la prosecuzione del rettilineo del limite della carreggiata dell'intersezione stessa e il punto più vicino ad essa del passo carrabile.

- 4 Nelle more degli adempimenti della classificazione di cui sopra le disposizioni connesse alla medesima si applicano alle strade esistenti che hanno caratteristiche corrispondenti a quelle individuate al precedente comma 3. La classificazione delle strade di competenza e responsabilità comunale, di cui allo stesso comma 3, deve essere validata dal Settore Mobilità e Ambiente comunale.

DESTINAZIONI D'USO

- 5 Nelle zone destinate alla viabilità e nelle rispettive fasce di rispetto (siano esse disegnate o meno nelle cartografie di piano e comunque siano zonizzate), così come definite ai commi successivi, è possibile la realizzazione di nuove strade, l'ampliamento e la risistemazione di quelle esistenti, la realizzazione di percorsi ciclabili e pedonali, la realizzazione di barriere di protezione acustica e visiva, e di tutte le altre opere infrastrutturali diffuse connesse alla viabilità ed i trasporti (per quanto concerne, in particolare, i distributori di carburante e stazioni di servizio, fermo restando la possibilità della loro realizzazione solamente nelle zone agricole e nelle zone urbanistiche in cui tale uso è ammissibile, valgono le prescrizioni di cui all'Art. 3.2.72). Qualora siano indicati nelle tavole di RUE parcheggi pubblici, questi concorrono alla verifica e al soddisfacimento ai fini del calcolo degli standard. Possono invece concorrere al calcolo degli standard i parcheggi pubblici interni alla fascia di rispetto stradale quando previsti nella convenzione attuativa dell'intervento urbanistico. Nel caso di realizzazione di parcheggi pertinenziali in fascia di rispetto stradale, questi potranno concorrere al soddisfacimento dei minimi prescritti a condizione che il soggetto attuatore si impegni - mediante atto trascritto e registrato - a reperire tale dotazione in altra idonea localizzazione nel caso in cui l'area debba essere acquisita al patrimonio pubblico per il soddisfacimento di pubblici interessi. In fascia di rispetto stradale sono realizzabili, inoltre, i manufatti accessibili saltuariamente solo al personale di servizio esclusivamente per compiti di ispezione ovvero manutenzione, destinati al soccorso immediato degli utenti della strada e quelli destinati ad ospitare esclusivamente attrezzature tecnologiche necessarie all'erogazione di servizi di pubblica rilevanza; tali manufatti sono collocabili a distanza minima dal confine stradale pari all'altezza del manufatto e non inferiore a m 6,00 dalle strade se localizzati in zone agricole e a m. 3,00 nelle restanti zone e comunque al di fuori delle aree di visibilità delle intersezioni, delle fasce di rispetto in curva, delle aree interne degli svincoli e laddove sia compromessa la visibilità della strada.

Il titolo edilizio è subordinata alla stipula di una convenzione fra il Comune e l'eventuale gestore privato del pubblico servizio in cui siano riportate le modalità atte a tutelare la sicurezza della circolazione stradale e sia previsto che, nel caso in cui per comprovate esigenze della viabilità sia necessario spostare le opere e gli impianti esistenti, l'onere relativo allo spostamento sia a carico del gestore del pubblico servizio, previa definizione tra le parti dei tempi e delle modalità.

Nelle fasce di rispetto a strade esistenti o previste dalla attuale strumentazione urbanistica, sono vietate le recinzioni solo nel caso in cui esista uno specifico atto deliberativo o programmatico (bilancio comunale, PPA) che ne preveda la acquisizione al demanio pubblico entro un periodo temporale definito. In caso contrario le recinzioni, sentito il Settore Viabilità, devono essere assentite e il proprietario si impegnerà alla loro demolizione al momento della acquisizione pubblica senza pretendere alcun indennizzo.

MODALITÀ DI INTERVENTO

- 6 I marciapiedi di nuova realizzazione sono sempre da prevedersi in fregio alle strade delle classi D, E, F e debbono avere larghezza minima di m. 1,50, ad eccezione di quelli esistenti all'interno della zona omogenea A.
- 7 In tutti i casi di intervento edilizio diretto e in ogni area soggetta a Piano Urbanistico Attuativo le profondità delle fasce di rispetto relative alle singole classi di strade, sia per quanto riguarda le nuove costruzioni, sia per quanto riguarda le recinzioni, sia ai fini del computo della capacità edificatoria, sono specificate nella Tabella contenuta nell'[Allegato A1](#). Pertanto le distanze riguardanti le fasce di rispetto stradale riportate in tale Tabella si applicano e prevalgono nei confronti delle fasce di rispetto stradale cartografate dal RUE.
- 8 La fascia di rispetto si intende misurata dal confine stradale così come definito dal Codice della Strada.
- 9 Il limite delle fasce di rispetto di cui alla Tabella contenuta nell'[Allegato B1](#) equivale al limite di inedificabilità, fatti salvi i disposti di cui [Allegato A1](#) e la distanza dalle costruzioni indicate nella medesima Tabella. In corrispondenza delle intersezioni a raso, alle fasce di rispetto indicate nell'allegata Tabella, ivi comprese quelle relative ai muri di cinta e recinzioni, deve essere aggiunta l'area di visibilità, così come stabilita al comma 2 dell'articolo 16 e al comma 2 dell'articolo 18 del Codice della Strada.
- 10 Per gli edifici esistenti nelle fasce di rispetto stradale, purché non ricadenti su strada o svincolo stradale di progetto, sono ammesse opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ed ampliamento come specificato al comma successivo.
- 11 Gli ampliamenti sono ammessi "una tantum" fino ad un massimo del 20% della superficie lorda utile esistente alla data di adozione del RUE e sono realizzati in aderenza nella parte opposta al fronte prospiciente la strada o lo svincolo stradale oppure in sopraelevazione, in ogni caso nel limite dell'altezza massima consentita dal piano nella zona in cui è ubicato l'edificio.
- 12 In caso di intervento edilizio diretto su di area in parte rientrante in fascia di rispetto stradale, anche nell'ambito della zona ZEP, l'edificabilità complessiva da attribuire all'area stessa è computata come segue:
 - a) per la parte dell'area non compresa nella fascia di rispetto, l'edificabilità è calcolata moltiplicando la superficie

- per l'indice di utilizzazione fondiaria attribuito all'area;
- b) per la restante parte dell'area, che ricade nella fascia di rispetto stradale, l'edificabilità è calcolata moltiplicando tale residua porzione dell'area per il 50% dell'indice di utilizzazione fondiaria attribuito all'area.

L'edificabilità complessiva così computata, risultante dalla somma dell'edificabilità attribuita all'area ricadente nella fascia di rispetto stradale e dell'edificabilità attribuita alla restante parte dell'area non interessata da fasce di rispetto stradale, è realizzabile esclusivamente nella parte dell'area non interessata da fasce di rispetto stradale, così come disciplinate dalla Tabella dell'[Allegato B1](#).

- 13 Le disposizioni di cui al comma 12 non si applicano nel caso di demolizione e nuova costruzione. Nel caso di demolizione e nuova costruzione di un edificio ricadente nella fascia di rispetto, anche nell'ambito della zona ZEP, la nuova costruzione deve avvenire al di fuori della fascia di rispetto e in prossimità alla stessa, osservando le distanze prescritte dall'allegata Tabella, con le modalità e le condizioni di cui al comma 7 dell'Art. 3.2.70. La quantità edificatoria ammessa derivante dall'intervento di demolizione e nuova costruzione deve essere computata optando per una delle due seguenti modalità:
- a) incremento fino al 15% della Slu dell'edificio esistente, calcolata con riferimento sia alla porzione interna alla fascia di rispetto, sia a quella esterna ad essa;
- b) applicazione dell'indice di Uf attribuito all'area. La demolizione e nuova costruzione del fabbricato (dalla quale sono esclusi gli edifici di valore storico testimoniale ed architettonico) dovrà avvenire senza interruzione della continuità della Slu e mantenendo una distanza non superiore a 20 metri dal limite della fascia di rispetto stradale; anche l'eventuale ampliamento deve essere realizzato in aderenza con i volumi iniziali senza interruzione della continuità della Slu.

ULTERIORI PRESCRIZIONI

- 14 Il tracciato delle strade e degli svincoli stradali di progetto riportato nelle tavole di RUE ha valore indicativo; infatti il progetto esecutivo, per motivi di ordine tecnico, può prevederne la modifica entro le fasce di rispetto stradale, senza che ciò comporti di variante al piano.
- 15 Tutti gli interventi viabilistici realizzati al di sotto del piano di campagna devono essere subordinati, in fase di progettazione esecutiva, ad uno studio di compatibilità dell'opera prevedendosi un piano di riduzione del rischio legato al potenziale sversamento di inquinanti contenente un programma di manutenzione delle opere di sicurezza.
- 16 Il piano di riduzione del rischio di cui al comma 15 deve prevedere:
- a) i sistemi di monitoraggio della falda a partire dall'inizio dei lavori con l'opera a regime;
- b) le soluzioni atte a ridurre al massimo l'interconnessione tra gli acquiferi;
- c) le modalità esecutive affinché sia garantita la totale impermeabilizzazione dell'opera;
- d) i sistemi finalizzati allo smaltimento controllato delle acque meteoriche;
- e) le modalità di sistemazione del terreno a fine lavori;
- f) le modalità di gestione della rete di monitoraggio e le forme di pubblicizzazione dei dati raccolti.
- 17 All'esterno dei centri abitati la fascia di inedificabilità assoluta circostante i sottopassi viari è 30 m.
- 18 I nuovi interventi viabilistici, il cui tracciato ricade nelle zone di protezione e nelle aree di riserva delle risorse idriche sotterranee di cui all'Art. 6.5.13 e Art. 6.5.11 devono essere dotati di opportuno sistema di raccolta delle acque provenienti dall'asse stradale e conferite in adeguato collettore fognario.
- 19 La cartografia di RUE individua le pertinenze stradali ovvero le aree destinate alla realizzazione di attrezzature o manufatti o di interventi di piantumazione o rinaturazione, al fine della mitigazione o compensazione degli impatti delle infrastrutture sul territorio circostante e sull'ambiente.
- 20 La cartografia di RUE individua i corridoi di fattibilità stradale e autostradale di progetto che rappresentano un corridoio viabilistico idoneo ad ospitare l'infrastruttura prevista e alla realizzazione di fasce di ambientazione, costituite dalle aree di pertinenza. Successivamente alla realizzazione dell'infrastruttura il RUE dovrà provvedere al ridisegno delle fasce di rispetto della nuova infrastruttura.
- 21 Le nuove viabilità appartenenti alle classi A, B, C e D del Codice della Strada devono essere dotate di sistemi di trattamento delle acque di prima pioggia, in grado di funzionare anche da trappole per eventuali sversamenti incidentali.
- 22 Le nuove infrastrutture stradali di classe B, C o D devono comportare la realizzazione di una pista ciclo-pedonale alternativa alla stessa viabilità di progetto, ovvero una pista ciclo-pedonale che connetta i due punti collegati dalla viabilità in progetto, anche con un percorso alternativo.
- 23 Le nuove infrastrutture viabilistiche devono garantire la continuità degli elementi del reticolo idrografico.
- 24 Le nuove infrastrutture viabilistiche, ove interessano elementi della rete ecologica, devono essere dotate di adeguati passaggi per la fauna selvatica.
- 25 I nuovi ponti e cavalcavia devono essere dotati di pista ciclo-pedonale, anche qualora non connessi con altri elementi della rete ciclabile comunale.
- 26 I nuovi assi stradali in zona agricola devono essere dotati di adeguate misure di mitigazione visiva. A tal proposito, in fase progettuale deve essere prodotto un inserimento fotorealistico dell'opera con l'indicazione dettagliata delle misure di mitigazione previste.
- 27 I sistemi di illuminazione dei nuovi assi stradali devono essere minimizzati, compatibilmente con ragioni di sicurezza, e comunque devono evitare fenomeni di inquinamento luminoso.

DELIBERAZIONE N. CC-2016-99 DEL 12/12/2016

Il presente verbale viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line all'indirizzo www.comune.parma.it.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
SIGNIFREDI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
VAGNOZZI